



N. R.G. 6135/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Annamaria MARRA

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO: A, in persona del curatore *pro tempore*, corrente in
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to ., con domicilio eletto presso la
Cancelleria dell'intestato ufficio, per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to . con
domicilio eletto presso la Cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E CONTRO

C rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to)
domicilio eletto presso il suo studio in)
n forza
di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;



CONVENUTO

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"In via principale, accertare e dichiarare che il sig. I **B** responsabile nei confronti del Fallimento **A** ai sensi degli artt. 2043, 2394, 2476, 2486 e 2497 cc e 146 L.F., per i fatti descritti *sub par. 2* dell'atto di citazione, come precisati ed integrati in corso di causa, e per l'effetto condannare il sig. **B**, in solido con il sig. , quanto agli illeciti *sub 2.1 e 2.2*, a risarcire il Fallimento **A** in persona del curatore *pro tempore*, il danno derivato da tali illeciti come descritto nell'espositiva che si quantifica in euro 826.154,00.= in relazione all'illecito *sub 2.1*; in euro 75.492,39.= in relazione all'illecito *sub 2.2* ed euro 57.628,00.= in relazione all'illecito *sub 2.3*, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice se del caso secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 cc. Accertare e dichiarare che il sig. **C** è responsabile nei confronti del Fallimento **A** ai sensi dell'art. 2497 cc, per i fatti descritti *sub 2 e 3* dell'atto di citazione, come precisati nei successivi atti difensivi e, per l'effetto, condannare il sig. **C** in solido con il sig. **B**, quanto agli illeciti *sub par. 2.1 e 2.2*, a risarcire il Fallimento **A** in persona del curatore *pro tempore*, il danno derivato da tali illeciti come descritto nell'espositiva che si quantifica in euro 826.154,00.= in relazione all'illecito *sub 2.1* e in euro 75.492,39.= in relazione all'illecito *sub 2.2*, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice se del caso secondo equità ai sensi dell'art. 1226 cc. In ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento **A**

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO **B**

"Nel merito, in via principale, per le causali di cui in esposto, rigettarsi le domande tutte formulate dal Fallimento **A** nei confronti di **B** perché infondate sia in fatto che in diritto. In ogni caso, spese e competenze di causa interamente rifuse. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 13.1.2016".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO **C**

"In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di **C** per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e in atti. Nel merito, rigettarsi le avverse domande perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 13.1.2016".

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione del 6.8.2013, regolarmente notificato, Fallimento **A**orrente in _____, e dichiarato con sentenza del Tribunale di _____ in data 6.4.2012, ha allegato che l'impresa *in bonis*, dedita alla produzione e vendita di profilati in alluminio, sarebbe stata gestita dall'amministratore unico **B** a partire dal 25.2.2002. A detta della curatela, al momento della dichiarazione di insolvenza, la società avrebbe avuto capitale sociale di euro 10.000,00.=, appartenente per l'85 % a certa **D**, anch'essa dichiarata fallita ed i cui soci sarebbero stati lo stesso **B** e certo **C**, e per il rimanente 15 % a certo **E**.

Secondo la procedura attrice, il bilancio di esercizio al 31.12.2009 di **A** srl avrebbe esposto un patrimonio netto negativo di euro 24.540,00.=, a causa delle perdite accumulate nel medesimo esercizio e nell'esercizio precedente per complessivi euro 58.441,00.=, così imponendosi all'organo gestorio di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per le delibere di legge, secondo la previsione dell'art. 2482 *ter* cc, di converso avendo **B** convocato i soci solo in data 25.5.2010, salvo proporre l'amministratore di rinviare ogni decisione in merito alla perdita, così essendosi verificato lo scioglimento della società, a partire dalla chiusura dell'esercizio 2009.

Peraltro, il curatore fallimentare ha rammento che **B** avrebbe riconvocato l'assemblea di **A** srl, per le deliberazioni di cui all'art. 2482 *ter* cc, in data 14.12.2010, assemblea nella quale egli, dopo aver esposto la perdita della società, aumentata in corso del 2010 di euro 53.034,67.=, avrebbe proposto di provvedere alla sua copertura mediante l'azzeramento del capitale sociale, l'utilizzo della riserva legale di euro 477,18.=, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria di euro 7.425,30.=, nonché imputando per il residuo importo di euro 77.572,39.= il finanziamento effettuato dalla socia di maggioranza **D**.

A detta del Fallimento detta operazione, approvata dall'assemblea, in nulla avrebbe mutato la situazione pregressa, essendo essa di pura facciata, posto che il finanziamento di **D** mai sarebbe entrato nelle casse sociali, essendo esso una mera promessa di finanziamento, in considerazione di quanto risultante dalle scritture contabili dell'impresa *in bonis*, così essendo inammissibile il conferimento a capitale di un credito, peraltro del tutto inesigibile visto lo stato di decozione di **D** srl, a mente dell'art. 2464 cc, non derogato dallo statuto sociale.

Avendo l'amministratore unico di **A** srl, nonostante lo scioglimento della società ed il relativo divieto di legge, continuato l'attività ordinaria di impresa, posto che nel corso del 2011 la



società avrebbe registrato una perdita di gestione pari ad euro 595.896,01.=, con conseguente lesione del patrimonio sociale, anche a danno dei creditori, gestione non meramente conservativa attestata dall'acquisto di materie prime, dall'acquisto di energia elettrica e dai costi del personale dipendente, la procedura attrice ha allegato che il pregiudizio sopportato e da risarcire sarebbe pari alla differenza negativa tra i netti patrimoniali determinati al 31.12.2011 e al 31.12.2009, pari ad euro 643.012,00.=, ovvero in alternativa pari al valore di tutte le operazioni e attività non meramente conservative per l'importo di euro 420.221,09.=, ovvero importi maggiori determinandi in corso di causa.

Inoltre, il fallimento ha evidenziato come la stessa concessione di credito a soggetto non affidabile, quale **D** srl, sarebbe in sé condotta illecita, dovendo rispondere l'amministratore del relativo importo non recuperabile, per euro 75.492,39.=.

Infine, Fallimento **A** srl ha evidenziato come, alla data del fallimento, la contabilità di impresa avrebbe esposto merce giacente in magazzino per euro 57.628,00.=, merce tuttavia mai reperita, con conseguente responsabilità dell'amministratore per omessa custodia di essa e conseguente danno per pari importo.

Parte attrice ha, altresì, affermato la responsabilità di **C** ai sensi dell'art. 2497 comma 2 cc, per gli illeciti relativi alla prosecuzione dell'attività di impresa e per la concessione del credito, considerato che lo stesso sarebbe stato amministratore di **D** srl, società avente posizione di direzione e coordinamento della partecipata **A** srl.

B si è costituito in giudizio e ripercorrendo lo sviluppo della società, ha allegato che l'impresa avrebbe dovuto affrontare una importate crisi del settore tra il 2008 ed il 2009, crisi che avrebbe determinato un calo del fatturato del 30 % ed alla quale si sarebbe fatto fronte nel 2009 con la decisione di mutare settore strategico con la produzione di nastri trasportatori, scale e altovie di misure non *standard*, tanto che nel 2010 il fatturato della società sarebbe tornato a salire, unitamente al portafoglio clienti.

La circostanza, a detta del convenuto, avrebbe giustificato le iniziative intraprese dall'organo gestorio e sindacate dalla curatela, al fine del rilancio dell'impresa, così negandosi i presupposti dell'azione di responsabilità fondata sulla prosecuzione dell'attività di rischio nonostante la situazione di sottocapitalizzazione.

Quanto alle rimanenze di magazzino, a detta del convenuto, non vi sarebbe stata alcuna dispersione del loro valore, ma semplicemente il loro smaltimento mediante vendite a chilo,



essendo materiale obsoleto e non utilizzabile a fini produttivi, vista la nuova attività intrapresa nel corso del 2010, ovvero essendo materiale oggetto di furti.

In riferimento alla concessione del credito a **D** rl, il convenuto ha contestato la sua irrecuperabilità.

B ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree, contestando anche la quantificazione del danno operata dalla curatela e la stessa sussistenza del nesso causale tra il pregiudizio allegato e le condotte gestorie asseritamente illecite.

A sua volta **C** costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. In particolare, il convenuto, pur amministratore di **D** srl, ha negato che quest'ultima abbia mai svolto attività di direzione e coordinamento, avendo **A** srl sempre agito in autonomia decisionale per il tramite del proprio amministratore ed avendo la socia di maggioranza semplicemente partecipato alle assemblee secondo quanto proposto da **B**. Sotto questo profilo, **C** ha rammentato essere onere di parte attrice dare la prova di tutti i presupposti costitutivi dell'illecito.

Inoltre, il convenuto ha eccepito la carenza della sua legittimazione passiva, dovendo stare in giudizio la società esercente, in ipotesi, l'attività di direzione e coordinamento e, quindi, il fallimento di **D** in persona del curatore, visto il suo stato decozione, potendo al più la *holding* agire nei confronti del suo organo gestorio.

In giudizio è incontestato e documentalmente confermato che al 31.12.2009 **A** srl si trovava in condizione di scioglimento per la perdita del proprio capitale sociale, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 4) cc, posto che il bilancio del relativo esercizio, depositato presso la Camera di Commercio, risulta avere registrato un patrimonio netto negativo pari ad euro 24.540,00.=.

Ebbene, lo stato di scioglimento descritto non risulta essere stato seguito dagli adempimenti da adottarsi senza indugio da parte dell'organo gestorio e volti a ricapitalizzare o trasformare la società, posto che dalla nota integrativa accompagnatoria del bilancio medesimo, l'amministratore **B** risulta avere proposto all'assemblea dei soci, nonostante il rilevato verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2482 *ter* cc, di rinviare ogni decisione, riservandosi di convocare l'assemblea nel caso in cui la situazione non fosse mutata (doc. n. 4 di fascicolo attoreo). Peraltro, la stessa assemblea dei soci, approvando il bilancio in data 25.5.2010, ha deliberato in conformità alla proposta dell'organo amministrativo.

Deve aggiungersi che la situazione di sottocapitalizzazione di **A** srl non è in alcun modo venuta meno nel corso dell'esercizio 2010, tanto che, in data 14.12.2010, l'assemblea dei soci



si è nuovamente riunita al fine di prendere atto della necessità di ricapitalizzare la società mediante la copertura delle perdite, al momento ammontanti a complessivi euro 111.474,87.=, ben maggiori ed aumentate rispetto a quelle registrate a chiusura dell'esercizio precedente (doc. n. 5 di fascicolo attoreo).

Va evidenziato che in detta assemblea, non essendo intervenuti i soci di minoranza ma la sola **D** srl, si è deliberato di procedere, su proposta dell'organo gestorio, mediante riduzione del capitale a zero, all'epoca pari ad euro 26.000,00.=, e mediante copertura della perdita residua di euro 85.474,87.= attraverso l'imputazione della riserva legale di euro 477,18.=, attraverso l'imputazione della riserva straordinaria di euro 7.425,30.= e attraverso l'imputazione a capitale del "versamento" da parte di **D** srl di euro 77.572,39.= già contabilizzato in conto finanziamento, con aumento di capitale ad euro 10.000,00.=, mediante emissione di nuove quote da offrire ai soci.

Tuttavia, a riprova di quanto allegato dal fallimento attore, la disposta consulenza tecnica dell'ufficio ha rilevato come, in realtà, il credito per finanziamento del socio di maggioranza per euro 77.572,39.=, contabilizzato in data 31.10.2010 per l'importo maggiore di euro 80.000,00.=, non corrisponde ad alcun incremento di liquidità dell'impresa, né per cassa né per banca, con la conseguenza che manca qualsivoglia riscontro che **D** abbia mai versato la somma finanziata, di modo che, con la deliberazione assembleare e su proposta dell'amministratore unico, non si è affatto intervenuti ricapitalizzando la società, posto che l'imputazione del finanziamento a capitale non risulta essere corrispondente ad alcun reale versamento utilizzabile a copertura delle perdite registrate.

Da quanto evidenziato appare evidente che l'amministratore della società, nonostante che fin dal 31.12.2009 si sia verificata la perdita del capitale sociale sotto il limite di legge e nonostante che detta perdita non sia stata ripianata, ha comunque operato secondo la normale gestione di rischio dell'impresa, benché vigesse il divieto di nuove operazioni non aventi finalità meramente liquidatorie o conservative del patrimonio sociale, a mente dell'art. 2486 cc.

Che l'organo gestorio abbia violato il divieto di legge menzionato, a fronte degli argomenti attorei secondo cui, nel corso del 2010 e del 2011, sarebbero state acquistate materie prime, sarebbero stati sostenuti costi crescenti per consumo di energia elettrica e costi per il personale dipendente eccessivi, nonché sarebbe stata svolta la normale attività di commercializzazione (vedasi fatture di vendita di cui al doc. n. 22 di fascicolo attoreo), risulta confermato dalla disposta consulenza tecnica dell'ufficio che evidenzia come, successivamente al 31.12.2009, sono stati



effettuati acquisti di immobilizzazioni immateriali riferiti a ristrutturazioni effettuate su beni di terzi, nonché l'acquisto di immobilizzazioni materiali, acquisti del tutto ingiustificati nell'ottica conservativa del patrimonio societario e non spiegabili quali costi necessitati in ragione della liquidazione del patrimonio sociale, essendo essi costi riferibili a nuovi atti di gestione di impresa.

Appurata la violazione da parte dell'amministratore unico di *A* srl del disposto dell'art. 2486 cc, con la conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 2485 cc, si osserva che nel caso di specie il criterio equitativo di liquidazione del danno secondo la differenza dei netti patrimoniali (*id est* incremento della riduzione patrimoniale dalla società) appare essere corretto, tenuto conto che non è possibile, vista la specifica attività di impresa di *A* srl, individuare partitamente i singoli atti imprenditoriali in cui si sono concretate le nuove operazioni di rischio. Infatti, *A* srl ha svolto la sua attività di produzione e vendita che si è concretata in singoli atti diffusi e polverizzati, tanto da rendere impossibile, al di fuori di una determinazione equitativa, individuare il pregiudizio sopportato dal patrimonio della società riferibile ad ogni singolo atto non meramente conservativo.

Correttamente, quindi, il CTU ha valutato, secondo quanto richiesto dallo stesso Giudice istruttore, il danno sopportato dal fallimento, in ragione di tale specifica condotta illecita dell'amministratore, riclassificando i bilanci al 31.12.2009 ed al 31.5.2011, così pervenendosi a determinare il danno complessivo sopportato dal patrimonio della società per la continuazione dell'attività aziendale in euro 826.154,00.=.

Va osservato che, in riferimento all'affermato danno per avere l'amministratore di Medea concesso credito alla socia *D* srl nel contesto dell'operazione di ricapitalizzazione già evidenziata, la fattispecie deve essere ricostruita secondo quanto emerso in atti e cioè che, non sussistendo alcun finanziamento soci, ma semplicemente promessa di finanziamento, Medea srl sarebbe divenuta creditrice verso *D* del relativo importo di euro 80.000,00.=, rimasto insoluto per la somma inferiore di euro 75.492,39.= (vedasi situazione patrimoniale al 31.12.2011 - doc. n. 9 di fascicolo attoreo). In punto, deve rilevarsi che, se è vero che può imputarsi all'amministratore di *A* srl il fatto di non avere richiesto l'adempimento della promessa di finanziamento, così riconoscendo credito all'obbligata *D*, residuando al 31.12.2011 una pretesa creditoria di euro 75.492,39.=, a fronte della originaria promessa di euro 80.000,00.=, appare anche evidente che nel caso in cui *B* avesse chiesto il versamento di quanto promesso, nella ricostruzione di parte attrice, a sua volta la società amministrata sarebbe divenuta debitrice di pari importo a titolo di restituzione del finanziamento eseguito, oltre verosimilmente agli interessi corrispettivi, così aumentandosi l'esposizione debitoria della società. In realtà, ciò che



può essere imputato all'amministratore di **A** srl è, ancora una volta, il non avere adottato le iniziative necessarie al fine di ricapitalizzare la società, posto che lo stesso, del tutto scorrettamente, nella sua proposta di copertura della perdita ha fatto figurare detta promessa di finanziamento come finanziamento effettivamente eseguito e, quindi, novabile quale apporto di capitale da parte di

D. Il mancato incasso del credito non ha comportato in sé danno, ma ha contribuito, nel contesto descritto, a determinare una situazione di mancata copertura delle perdite, con conseguente illecita prosecuzione dell'attività di rischio: prima di procedere alla ricapitalizzazione proposta, l'amministratore avrebbe dovuto incassare quanto promesso in finanziamento, posto che solo in tale modo si sarebbe potuto imputare detto finanziamento a capitale.

L'altro fatto gestorio imputato all'amministratore unico di **A** srl attiene alla sottrazione delle rimanenze di magazzino (semilavorati) risultanti dalla contabilità di impresa al 31.12.2011 per un valore di euro 57.628,00.= e non reperite dal curatore fallimentare (doc. n. 9 di fascicolo attoreo). Ora dai documenti prodotti in giudizio risulta che l'inventario eseguito in data 9.5.2012, a seguito della rimozione dei sigilli, espone rimanenze di magazzino finali (semilavorati) per un valore di complessivi euro 4.250,00.= (doc. n. 17 di fascicolo attoreo), notandosi che nel ridetto verbale lo stesso amministratore unico ha dichiarato non esservi altro da apprendere al fallimento. Peraltro, non può essere portato a giustificazione dell'ammanco il fatto che la società avrebbe subito un furto, secondo quanto affermato dal convenuto **B**, posto che l'amministratore ha formalmente sporto denuncia per l'accaduto in data 20.10.2011 (doc. n. 1 di fascicolo di parte convenuta), quando la contabilità dell'impresa ha evidenziato le rimanenze di magazzino per il maggiore importo successivamente ed in data 31.12.2011. Peraltro, dalla contabilità di impresa non risultano vendite in *stock* delle giacenze di magazzino successive alla data della rilevazione contabile già indicata, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta. Evidentemente l'amministratore deve rispondere della differenza del magazzino per l'importo capitale di euro 53.378,00.=.

Complessivamente **B** quale amministratore della società fallita, deve essere condannato a pagare in favore della procedura la somma capitale di euro 879.532,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati fino al saldo sulla ridetta somma progressivamente rivalutata.

Venendo a considerare la domanda proposta nei confronti di **C**, ai sensi dell'art. 2497 cc, va evidenziato come la norma in questione prevede al comma 4 che, in caso di fallimento della società eterodiretta, quale è in assunto **A** srl, l'azione dei creditori è esercitata



dal curatore, circostanza questa che legittima il fallimento della società stessa ad agire in giudizio secondo il titolo azionato, al fine di ottenere ristoro per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale. Peraltro, ai sensi del comma 2 della norma in commento, oltre a rispondere la società dominante, del danno risponde in solido anche chiunque abbia preso parte al fatto lesivo, così essendo indubitabile che di detta responsabilità debba farsi carico anche l'amministratore della capogruppo medesima, non essendo affatto necessario, diversamente da quanto opinato dal convenuto **C**, che il danneggiato debba agire in giudizio necessariamente nei confronti della società, viste le regole proprie delle obbligazioni solidali.

Ciò chiarito e dato per comprovato che tra **D** srl, in forza del fatto di essere essa socia di maggioranza, e **A** srl si configuri un rapporto di direzione e coordinamento, visto che i bilanci di esercizio della società *in bonis* al 31.12.2009 ed al 31.12.2010 espongono espressamente la circostanza (docc. nn. 4 e 6 di fascicolo attoreo), con conseguente presunzione *ex art. 2497 sexies cc*, ciò che rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2497 cc, è che la direzione e coordinamento, fenomeni societari in sé legittimi, siano esercitati in modo abusivo e cioè in violazione dei corretti principi di gestione societaria e imprenditoriale in modo che da tale abuso consegua causalmente il danno al patrimonio della società eterodiretta.

In altre parole, i creditori e, per loro, il curatore della società eterodiretta, debbono allegare e provare che la società dominante abbia impartito, in qualsivoglia forma, direttive nel proprio o altrui interesse, in modo da violare il precetto della corretta gestione societaria e tali da avere causalmente arrecato pregiudizio patrimoniale, non essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di direzione e coordinamento, vista la necessità che detto rapporto si espliciti concretamente in specifici "atti" abusivi e lesivi.

Ora, in riferimento al pregiudizio arrecato al patrimonio di **A** srl per la prosecuzione dell'attività di rischio, nonostante la perdita del suo capitale sociale, il fallimento attore, pur avendone specifico onere anche ove la responsabilità da abusiva attività di direzione voglia essere qualificata come contrattuale, ha ommesso di indicare ed allegare in modo specifico quali ordini o direttive siano stati impartiti alla eterodiretta ed eseguiti dalla stessa in modo tale da avere arrecato danno nell'interesse della dominante ed in violazione delle regole di corretta gestione imprenditoriale.

Infatti, la condotta illecita ed il conseguente danno sono individuabili nella prosecuzione dell'attività non meramente conservativa dell'amministratore, mancando in atti allegazioni al fine di



poter verificare se gli atti gestori di prosecuzione dell'attività di **A** medesima siano stati richiesti, coordinati o diretti dalla sua socia di maggioranza.

Ai fini della responsabilità indicata non basta che Empatica srl abbia approvato, come socia di maggioranza, il bilancio di esercizio al 31.12.2009 esponente la perdita del capitale sociale, senza che in tale contesto sia stata espressa attività di direzione circa la prosecuzione nell'interesse di Empatica dell'attività di impresa, nonché abbia approvato la fittizia operazione di ricapitalizzazione del 2010, essendo tali atti il solo presupposto della responsabilità derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa, scaturendo l'obbligo risarcitorio dalla attività di rischio rispetto alla quale debbono necessariamente individuarsi l'attività abusiva di direzione e coordinamento e l'interesse della dominante.

Quanto alla domanda risarcitoria proposta in riferimento alla concessione di credito riconosciuta da **A** ad **D** in ragione del fatto che la promessa di finanziamento assunta dalla dominante non sarebbe stata escussa per l'importo residuo di euro 75.492,39.=, nonostante le esigenze patrimoniali e di ricapitalizzazione della società eterodiretta, si deve evidenziare, ancora una volta, che la procedura attrice non ha allegato in cosa sia consistita all'attività di direzione e coordinamento che avrebbe dato luogo, in sua esecuzione, al riconoscimento della promessa di finanziamento dalla dominante alla eterodiretta e alla mancata escussione del credito da parte di **A** nonostante le sue esigenze di ricapitalizzazione. Inoltre, anche a voler scorgere l'attività di direzione e coordinamento impartita all'amministratore della etero diretta nel fatto di avere richiesto di non pretendere il pagamento del finanziamento promesso, così **D** ottenendo credito a discapito delle esigenze di patrimonializzazione di **A**, ciò che rileva è che, come detto, la mancata riscossione del finanziamento ha anche comportato la mancata insorgenza dell'obbligo restitutorio della controllata, di modo che ciò che può essere imputato è semplicemente il fatto di non avere fatto precedere all'operazione di copertura delle perdite l'erogazione effettiva del finanziamento per poterlo imputare a capitale e non, come affermato dal fallimento, la concessione di credito alla dominante mediante l'omessa pretesa di versamento del finanziamento promesso con conseguente pari danno.

Conseguentemente, se le domande proposte nei confronti di **C** debbono essere rigettate, le pretese risarcitorie avanzate dal fallimento debbono essere accolte nei confronti di **B**, condannandosi lo stesso a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la somma complessiva di euro 879.532,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla



domanda alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, condannandosi **B** a rifondere quelle anticipate dal fallimento, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU in corso di causa, nonché condannandosi la procedura attrice a rifondere le spese di lite in favore del convenuto

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna il convenuto **B** a pagare in favore di Fallimento **A** la somma di euro 879.532,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. rigetta le domande tutte proposte da Fallimento **A** nei confronti del convenuto **C**
3. condanna il convenuto **B** a pagare in favore del fallimento attore le spese di lite che si liquidano in euro 18.675,00.= per compensi professionali ed euro 2.943,50.= per esborsi, oltre accessori di legge;
4. condanna il fallimento attore a pagare in favore del convenuto **C** le spese di lite che si liquidano in euro 10.481,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
5. pone a definitivo carico del convenuto **B** quanto liquidato in corso di causa in favore del CTU.

Venezia, 22 aprile 2016

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr. Liliana Guzzo

